

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1ª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CSA
(2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 135/CSA- RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2018

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 (RECIDIVO) INFLITTE AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA LAZIO/ATALANTA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 232 dell'8.5.2018)

Con atto, spedito in data 8.5.2018, la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 232 dell'8.5.18 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Lazio/Atalanta, disputatasi in data 6.5.2018, erano state irrogate, a carico del sig. Gasperini Giampiero, allenatore della predetta Società, la squalifica per una giornata effettiva di gara oltre all'ammenda di € 10.000.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Assistente di Gara che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Gasperini.

Ed invero, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dalla ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che la condotta, posta in essere dal sig. Gasperini, debba essere qualificata come ingiuriosa, atteso che l'epiteto "*coglione*", rivolto all'Addetto al VAR, non può in alcun modo essere derubricato a comportamento gravemente irrispettoso.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte rileva come le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di € 10.000,00 siano, pertanto, del tutto congrue in relazione alla condotta posta in essere dal sig. Gasperini e in considerazione anche della contestata recidiva.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedura d'urgenza come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIGARINI LUCA SEGUITO GARA SAMPDORIA/CAGLIARI DEL 29.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 223 del 30.4.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 223 del 30.04.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Cigarini Luca.

Tale decisione è stata assunta perché, in occasione dell'incontro Sampdoria/Cagliari disputato il 29.04.2018, il Cigarini, dopo aver avuto una doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, al 32° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di espulsione, proferiva un'espressione blasfema.

Avverso tale provvedimento la società Cagliari Calcio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 30.4.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 9.5.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari Calcio di Cagliari dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini